

FOCUS 15/09

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° al 30 settembre 2009

Indice degli argomenti:

1. Consolidato – Requisito della sussistenza del controllo di diritto
2. Disciplina Irap del riallineamento dei valori civili e fiscali
3. Rimanenze finali su commesse pluriennali in valuta
4. Modalità di riallineamento per i soggetti IAS adopter

1. Risoluzione n. 245 del 1.09.2009

Consolidato – Requisito della sussistenza del controllo di diritto

Nel caso una società consolidante disponga della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società partecipata, ma si trovi di fatto nell'impossibilità di esercitare il potere di determinare in maniera unilaterale ed autonoma le scelte della società controllata e di imporre la propria volontà in assemblea a causa di quorum specifici elevati, potrà comunque aderire al regime del consolidato.

Infatti, l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo esige che il soggetto controllante detenga una partecipazione nella società che intende consolidare che sia espressiva di un "controllo rilevante", ai sensi dei suddetti articoli 117 e 120 del Tuir.

Tale partecipazione si considera rilevante nel momento in cui congiuntamente:

- esiste un rapporto di controllo cd. "di diritto" ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- viene superata la soglia del 50% nella partecipazione al capitale sociale;
- viene superata la soglia del 50% nella partecipazione all'utile di bilancio.

2. Risoluzione n. 248 del 17.09.2009

Disciplina Irap del riallineamento dei valori civili e fiscali

La Finanziaria 2008 ha soppresso, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, la possibilità di dedurre extra contabilmente taluni componenti negativi di reddito, tra i quali ammortamenti ed accantonamenti.

Per disciplinare tale situazione, la stessa Finanziaria 2008 ha stabilito, sia ai fini Ires che ai fini Irap, un recupero a tassazione degli importi dedotti extra contabilmente fino al periodo d'imposta 2007 ed il conseguente riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali. Il recupero a tassazione è previsto in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che non sono esentate dalla predetta disciplina le società che redigono il bilancio in base ai principi internazionali, le quali, saranno chiamate a riprendere a tassazione in sei rate costanti a far data dall'esercizio 2008, le quote di avviamento dedotte extra contabilmente nei precedenti esercizi.

3. Risoluzione n. 249 del 17.09.2009

Rimanenze finali su commesse pluriennali in valuta

Ai fini della determinazione dei redditi e delle perdite, l'articolo 9, comma 2, del Tuir individua quale momento di riferimento puntuale per l'individuazione del tasso di cambio, il giorno in cui i corrispettivi stessi sono stati percepiti.

Tale criterio, tuttavia crea non pochi problemi con riferimento alla stima del magazzino, il cui valore deve essere unitariamente considerato e la sua valutazione, al termine di ciascun esercizio, è relativa al valore globale dell'opera eseguita fin dall'inizio del periodo di esecuzione del contratto.

L'Agenzia delle Entrate è, pertanto, intervenuta, chiarendo che la valutazione delle rimanenze finali delle commesse ultrannuali i cui corrispettivi sono espressi in valuta, va operata applicando, all'intera commessa realizzata, il tasso di cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio, non dovendo procedere a una stratificazione di valori nel tempo.

4. Risoluzione n. 250 del 24.09.2009

Modalità di riallineamento per i soggetti IAS adopter

A seguito dell'eliminazione del quadro EC relativo alle deduzioni extra contabili, la Finanziaria 2008 ha disposto il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta nei precedenti anni mediante applicazione, su scaglioni differenziati di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap. Tale modalità, alternativa rispetto al recupero a tassazione in sei rate costanti, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Per i soggetti IAS *adopter* che hanno assimilato i disallineamenti generatisi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali alle divergenze fra valori civili e fiscali indicate nel quadro EC, bisognerà determinare un'unica base imponibile a cui parametrare l'imposta sostitutiva dovuta.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 2 novembre 2009

Dott.ssa Francesca Sanseverino
francescasanseverino@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.